

I voti non sono segreti

AZIENDA SCUOLA
Di Antimo Di Geronimo

Questioni pubbliche

I voti degli scrutini possono essere affissi all'albo della scuola. Anche se sono al di sotto della sufficienza. Lo ha stabilito il tribunale di Trieste con una sentenza del 9 febbraio scorso (124).

Secondo il giudice di merito, solo i dati sensibili sono oggetto di particolari tutele in termini di riservatezza. E, siccome i voti non rientrano in questa particolare categoria di dati, non possono essere considerati riservati. E quindi vanno pubblicati mediante affissione all'albo della scuola.

La sentenza si inserisce nel solco tracciato dal Garante della privacy che già il 7 luglio 2005, decidendo su di un caso analogo, aveva spiegato che non esiste alcuna norma nel codice della privacy «che precluda la piena pubblicità di tali esiti i quali, peraltro, fanno riferimento a dati personali di tipo comune». Ovvero: i voti non sono segreti. Perché non recano informazioni sulla salute, sull'orientamento sessuale o sull'iscrizione a partiti politici o sindacali. Solo questi dati non possono essere resi pubblici. Fermo restando che non sono segreti nemmeno questi. Perché se un soggetto chiede di conoscerli per proteggere un interesse pari a quello di chi non vuole farli sapere, l'amministrazione è obbligata a fargli vedere le carte e, se lo chiede, anche a dargliene una copia. Per lo meno stando alla nutrita giurisprudenza sulla questione, che da anni è orientata in questo senso. Detto questo, crolla tutto il castello costruito in questi anni sulla presunta riservatezza dei voti di scrutinio e di esame. Che da sempre sono stati affissi negli atri delle scuole. Proprio per consentire ai diretti interessati di prendere atto dei risultati raggiunti. E anche per individuare errori di valutazione grazie al confronto con i voti degli altri. Il caso affrontato dal tribunale di Trieste riguardava una studentessa che non era stata ammessa alla classe successiva avendo riportato quattro voti negativi. E siccome «il fatto aveva provocato sull'equilibrio psicologico della minore che aveva subito una situazione di umiliazione che poteva essere evitata» i genitori avevano presentato ricorso e avevano anche chiesto il risarcimento dei danni. Ricorso rigettato dal giudice.